



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

ITL
5078



Movimento 5 Stelle

INTERPELLANZA CON RISPOSTA SCRITTA

(art. 120 del Regolamento Generale del Consiglio regionale)

Al Signor Presidente del Consiglio Regionale

Egr. dr. Raffaele Cattaneo

Oggetto: Rilevazione di vincolo ostativo di legge sul progetto di discarica di amianto a Cava Manara (PV) – iter autorizzativo Codice: VIA996-RL.

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI

PREMESSO CHE

- L'azienda Risorse Future srl, nell'autunno 2010, ha presentato ai Comuni interessati il "Progetto di recupero di una cava come deposito controllato di rifiuti inerti e rifiuti speciali non pericolosi in cemento-amianto presso i comuni di Cava Manara e S. Martino Siccomario";
- Un progetto analogo di discarica di rifiuti contenenti amianto ed insistente sul territorio provinciale pavese è stato recentemente approvato in fase di VIA da Regione Lombardia sul territorio di Ferrera Erbognone, in Provincia di Pavia, nonostante l'Assessore regionale all'Ambiente Terzi avesse dichiarato pubblicamente la sua contrarietà politica al progetto stesso;
- Il decreto legislativo 152/2006 (che incorpora ed aggiorna il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 *Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento*), all'articolo 94 comma 4, sancisce il divieto di insediamento di impianti di "gestione rifiuti" in una zona di rispetto nei confronti delle aree di captazione o di derivazione delle acque superficiali, comprese le risaie, di 200 metri, ulteriormente estendibile dalle Regioni. Il testo di legge infatti recita: "nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: h) gestioni di rifiuti". Il comma 6 del medesimo articolo recita inoltre: "*In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione*".

Tale divieto normativo è confermato anche dalla normativa nazionale sulle discariche: l'insediamento di una discarica è vietato nella fascia di rispetto dei punti di derivazione o captazione di acque superficiali o di falda (D.lgs 13 Gennaio 2003, n. 36, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", Allegato 1, paragrafo 1.1 Ubicazione): "gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in: aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".

- Il progetto di discarica di amianto rientra nella definizione di “centri di pericolo” di cui è vietato l’insediamento nella zona di rispetto delle opere di captazione di acque superficiali (definizione che comprende le risaie) dalla legge 152/2006 art. 94 comma 4, e potrebbe trovarsi nella zona di rispetto di 200 metri dalle risaie (zona estesa a 300 metri da successiva Delibera regionale), secondo i dati della cartografia regionale delle aree agricole – stato di fatto <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/>

PREMESSO INOLTRE CHE

- La sentenza n. 313 del 26/01/2015 del Consiglio di Stato sancisce che la Pubblica Amministrazione deve considerare anche le modifiche normative (nel campo della tutela sanitaria e dell’ambiente) intervenute successivamente al deposito dell’istanza oggetto di iter di approvazione e quindi che la stessa istanza vada esaminata alla luce della normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo, in quanto secondo il principio di precauzione proprio sia dell’ordinamento comunitario sia di quello nazionale la tutela dell’ambiente e della salute umana è da ritenere valore prevalente;
- Il PRGR 2014 emanato da Regione Lombardia ha fra i propri fondamenti giuridici la tutela della salute e dell’ambiente, come predisposto e sancito sia dall’ordinamento nazionale che comunitario; all’interno di tale cornice giuridica il divieto di realizzare discariche di rifiuti, comprese le discariche di amianto, in una fascia di rispetto di 300 metri da coltivazioni a risaie (sulla scorta del decreto legislativo sopra menzionato n. 152 dell’11 Maggio 1999, art. 21 comma 5). La mozione 407 approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale ha impegnato la Giunta ad esaminare i progetti di discarica facendo valere le prescrizioni contenute nel PRGR 2014;
- Risulta una carente consultazione della popolazione interessata (art. 13, commi 3 e 4 della direttiva 2012/18/UE), in quanto la mera pubblicazione online delle informazioni non può considerarsi una forma efficace e piena di consultazione, in assenza di momenti civici di confronto e ascolto dei cittadini residenti.
- L’iter autorizzativo fino ad ora non ha considerato l’effetto cumulo di sostanze inquinanti rispetto al vicino progetto di discarica di amianto già autorizzato nel Comune di Ferrera Erbognone, per il quale sono previsti una volumetria di 660.000 metri cubi e lo stoccaggio di 770.000 tonnellate di amianto.

OSSERVATO CHE

- L’iter autorizzativo pare fino ad ora non aver tenuto conto dell’assenza di una, pur prevista dal PRAL (Piano regionale amianto Lombardia), programmazione regionale sui criteri localizzativi dei siti per lo smaltimento dell’amianto, in assenza della suddetta programmazione e individuazione dei criteri localizzativi non è possibile produrre una VAS per verificare l’idoneità ambientale della localizzazione del progetto. (art. 4 della L.r. 17/03)
- L’Ente Parco del Ticino ha prodotto un parere di contrarietà al progetto (depositato agli atti della Conferenza dei servizi del 24 Maggio 2016) che contiene fra le altre le seguenti motivazioni: *“Si ritiene che la condizione di giacimento controllato in rilevato, data la tipologia di rifiuto perennemente stoccato, sia in contrasto con il potenziale incidentale e*

catastrofico, quale, più probabile, la rottura dei pallets dei rifiuti, la rottura dei teli ed il franamento del rilevato stesso data anche la compresenza di infrastrutture che generano vibrazione del suolo". Il Parco del Ticino rileva inoltre che il progetto potrebbe essere inadeguato e a rischio smottamento/frana rispetto al rischio sismico, in aumento in Provincia di Pavia.

- Il progetto non prevede la comparazione con possibili alternative tecnologiche e logistiche al conferimento dell'amianto in discarica, né contiene una comparazione con localizzazioni alternative. Tale comparazione (fra tecnologie alternative e fra localizzazioni alternative) è un prerequisito di legge che se non ottemperato dovrebbe motivare il rigetto del progetto.
- Parte dei terreni su cui dovrebbero sorgere la discarica sono di proprietà del Comune di Cava Manara, il quale ha dichiarato la sua indisponibilità a cederli (Conferenza dei Servizi del 24 Maggio 2016).
- Il Comune di Cava Manara ritiene sussista una incompatibilità urbanistica, territoriale ed idraulica che vale come motivo ostativo al progetto.

CONSIDERATO CHE

- Il progetto collocherebbe la discarica a soli 2,5 km a sud della ZPS (Zona di protezione speciale) "Boschi del Ticino".
- Nel 2011 i Comitati spontanei di cittadini contro la discarica di Cava Manara hanno raccolto centinaia di firme contro il progetto.
- Il 3 Ottobre 2013 l'ONA (Osservatorio nazionale amianto) ha incontrato l'Assessore regionale Terzi, insieme al Consigliere regionale Ciocca, sottoponendo loro i rischi ambientali e sanitari relativi ai progetti di discariche di amianto nei comuni di Cava Manara e Ferrera Erbognone. A seguito dell'incontro ONA ha diramato un comunicato stampa in cui ha dichiarato: *"Si tratta di un momento importante, attraverso il quale l'Osservatorio Nazionale Amianto, portatore delle istanze delle popolazioni e dei cittadini singoli, sollecita la Regione Lombardia ad una massima attenzione per il bene salute e ambiente, che una volta compromessi non possono essere più ristabiliti e ripristinati"*.
- La Convenzione di Aarhus, sottoscritta dall'Italia, prescrive il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali che impattano sull'ambiente del territorio in cui i cittadini stessi vivono e risiedono.


INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE LOMBARDA, LA GIUNTA REGIONALE E GLI ASSESSORI COMPETENTI PER CONOSCERE:


- Se intendano utilizzare le competenze e gli strumenti istituzionali a loro disposizione per assicurare che, nell'iter di VIA in oggetto, sia verificata la violazione della zona di rispetto di 200 metri dai punti di captazione e derivazione di acque superficiali ex art. 94 comma 4 del D.lgs 152/2006 (nonché ex normativa sulle discariche D.lgs 13 Gennaio 2003, n. 36), considerando che l'ordinamento nazionale e regionale vieta in una fascia di 200 metri (300 metri dalle risaie) l'insediamento di impianti di gestione rifiuti e che il progetto di discarica

di amianto in oggetto è prossimo sia a risaie sia a canali irrigui, e che tale divieto dovrebbe motivare il rigetto del progetto.

- Se intendano attivarsi per la verifica, come richiesto dall'Ente Parco del Ticino, della conformità del progetto rispetto al rischio di eventi sismici che potrebbero provocare frane e smottamento del rilevato e darne compiuto riscontro.
- Se intendano attivarsi per verificare l'assenza di comparazione fra alternative tecnologiche e logistiche rispetto al conferimento in discarica, nonché l'assenza di comparazione con alternative localizzative e darne compiuto riscontro.
- Se intendano attivarsi per verificare, sotto il profilo sanitario ed ambientale, l'effetto cumulo rispetto alla già approvata discarica di amianto di Ferrera Erbognone, distante pochi chilometri e darne compiuto riscontro.
- Se intendano dare riscontro sull'assenza di una, pur prevista dal PRAL (Piano regionale amianto Lombardia), programmazione regionale sui criteri localizzativi dei siti per lo smaltimento dell'amianto, e riscontrare come, in assenza della succitata programmazione e individuazione dei criteri localizzativi, sia possibile produrre una VAS per verificare l'idoneità ambientale della localizzazione del progetto. (art. 4 della L.r. 17/03).

I Consiglieri regionali


Iolanda Nanni


(FASCOMARI)

Milano, 19 luglio 2016

DOCUMENTO PERVENUTO
ALLE ORE15.....10.....
DEL18/07/2016.....
SERVIZIO SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE

